

proposta di legge n. 304

a iniziativa del Consigliere Pieroni

presentata in data 29 marzo 2013

AGEVOLAZIONI FISCALI PER FAVORIRE E SOSTENERE LO SPORT E
VALORIZZARE LA CULTURA ED IL PAESAGGIO NELLE MARCHE

Signori Consiglieri,

la seguente proposta di legge si propone di agevolare ed incentivare la collaborazione tra pubblico e privato, nei settori dello sport e della cultura.

La sempre maggiore scarsità di risorse pubbliche, congiuntamente alla difficile situazione economica che sta attraversando il mondo dell'impresa, non può farci dimenticare la necessità degli investimenti di cui necessita, nelle Marche, il nostro immenso patrimonio culturale e paesaggistico, nonché i luoghi dove viene svolta l'attività sportiva agonistica e non.

Quello dello sport e della cultura sono infatti settori che garantiscono ai cittadini marchigiani la possibilità di fruire di valori immateriali fondamentali per il benessere psico-fisico della vita di ognuno di noi.

Per tutte queste motivazioni, la presente proposta di legge, intende incentivare quegli imprenditori che per motivi di merchandising o per puro spirito mecenate, intendono investire capitali propri in progetti aventi una specifica destinazione, sportiva o culturale, garantendo loro la possibilità di usufruire di un'agevolazione fiscale pari ad una percentuale di quanto investito, che ovviamente è cosa diversa ed aggiuntiva rispetto ai vantaggi fiscali già esistenti e relativi alle varie forme di sponsorizzazione.

Tutto ciò premesso, l'intervento normativo in questione consta di 8 articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità dell'agevolazione fiscale.

L'articolo 2 determina i soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali, stabilendo che le stes-

se vanno riconosciute alle società di capitali, di persone e alle società cooperative aventi sede legale nelle Marche, che effettueranno erogazioni liberali a favore dei progetti indicati nel successivo articolo 3, escludendo da questo computo le imprese in difficoltà economica, le fondazioni bancarie e le banche, nonché le compagnie di assicurazione.

L'articolo 3 individua i progetti finanziabili, che sono quelli realizzati da enti pubblici o onlus che hanno incluso nel proprio statuto le finalità della promozione, gestione ed organizzazione di attività sportive, culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

L'articolo 4 disciplina la tipologia e la misura dell'agevolazione che consiste in un credito sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari al 20% dell'erogazione liberale. L'agevolazione si applica nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria, che stabilisce in un milione di euro l'importo massimo concedibile in termini di aiuti. Inoltre viene specificata la destinazione delle erogazioni, attraverso una tripartizione degli interventi: almeno il 40% per l'attività e le infrastrutture sportive, almeno il 40% per le attività e il patrimonio culturale, fino al 20% per la valorizzazione del paesaggio.

L'articolo 5 prevede la redazione di un apposito regolamento attuativo che disciplini l'istruttoria e le modalità di accreditamento delle erogazioni.

L'articolo 6 individua la copertura finanziaria della proposta di legge.

L'articolo 7 reca la clausola valutativa e l'articolo 8 l'efficacia differita.

Art. 1*(Finalità dell'intervento)*

1. Al fine di incrementare nelle Marche gli investimenti privati concernenti la promozione e l'organizzazione di attività sportive, culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero), la Regione, con la presente legge, disciplina le agevolazioni fiscali a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dal 2014.

Art. 2*(Soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali)*

1. Sono soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, le società di capitali, le società di persone e le società cooperative, con sede legale o con una stabile organizzazione nelle Marche, individuate ai sensi dell'articolo 58, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), ad eccezione di:

- a) imprese in difficoltà economica;
- b) banche;
- c) fondazioni bancarie;
- d) compagnie e imprese di assicurazione.

2. I soggetti di cui al comma 1, diventano beneficiari delle agevolazioni fiscali laddove effettuino erogazioni liberali a favore dei progetti di intervento finanziabili, individuati all'articolo 3.

Art. 3*(Progetti di intervento finanziabili e soggetti beneficiari dei finanziamenti)*

1. Sono finanziabili con le erogazioni effettuate da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, i progetti di intervento realizzati nelle Marche promossi da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: essere soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, costituiti da almeno due anni, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa nelle Marche, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività sportive, culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.

2. Il regolamento di cui all'articolo 5, disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 1.

Art. 4*(Tipologia e misura dell'agevolazione)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari al 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei soggetti di cui all'articolo 3. L'agevolazione si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis" e il relativo importo complessivo è concesso fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 annui, così destinati:

- a) almeno il 40 per cento per progetti concernenti la promozione e organizzazione di attività sportive, nonché per la realizzazione o ristrutturazione di impianti destinati alla pratica sportiva;
- b) almeno il 40 per cento per progetti concernenti la promozione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale;
- c) fino al 20 per cento per progetti concernenti la valorizzazione del paesaggio.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce annualmente la ripartizione del fondo di cui al comma 1, fra le tre tipologie di progetti.

3. Al fine di evitare che il numero delle istanze ecceda l'importo massimo indicato al comma 1, con il regolamento di cui all'articolo 5, viene definito un sistema di prenotazione delle agevolazioni fiscali, sulla base di una dichiarazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, della volontà di effettuare l'erogazione liberale.

4. Il regolamento di cui all'articolo 5, stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettivamente effettuata, decorso il quale la prenotazione dell'agevolazione fiscale decade ed il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

Art. 5*(Regolamento attuativo e convenzione con l'Agenzia delle entrate)*

1. Con regolamento attuativo, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, in riferimento al credito d'imposta sull'IRAP, i termini e le modalità applicative relativi alla presentazione ed istruttoria delle istanze, nonché l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni.

2. Il regolamento disciplina altresì le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui all'articolo 3, nonché le modalità di prenotazione del credito di imposta ed il termine

per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Il Presidente della Giunta regionale può stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate, che disciplini i rapporti tra la Regione e l'Agenzia delle entrate stessa circa le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio ed i controlli sul suo corretto utilizzo, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, sono autorizzate nella misura massima di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e fanno carico agli stanziamenti dell'UPB di entrata 10101 "Imposte e tasse" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

- a) anno 2014 in diminuzione, UPB 10101 di entrata "Imposte e tasse", euro 1.000.000,00; in diminuzione, UPB 31605 di spesa "Promozione turistica", euro 300.000,00; UPB 20815 di spesa "Fondi perenti correnti", euro 200.000,00; UPB 20816 di spesa "Fondi perenti investimenti", euro 400.000,00; UPB 105103 di spesa "Comunicazione Istituzionale", euro 100.000,00;
- b) anno 2015 in diminuzione, UPB 10101 di entrata "Imposte e tasse", euro 1.000.000,00; in diminuzione, UPB 31605 di spesa "Promozione turistica", euro 300.000,00; UPB 20815 di spesa "Fondi perenti correnti", euro 200.000,00; UPB 20816 di spesa "Fondi perenti investimenti", euro 400.000,00; UPB 105103 di spesa "Comunicazione Istituzionale", euro 100.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. A decorrere dall'anno 2015, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, en-

tro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione che illustra l'attuazione della presente legge, contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:

- a) il numero di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 3;
- b) l'ammontare delle erogazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, distinte per tipologia di progetto e provincia;
- c) le minori entrate per IRAP che ne derivano per il bilancio regionale;
- d) lo stato di attuazione dei progetti finanziati.

Art. 8

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.